

# **REGOLAMENTO DELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE "E. FERMI" DI MANTOVA**

Approvato con delibera del Consiglio di Istituto del 28.02.2008, in vigore dalla stessa data.

## **Titolo A - CONVOCAZIONE**

Art.1 - Le adunanze del Consiglio di Istituto sono ordinarie e straordinarie. La convocazione all'adunanza avviene mediante avviso firmato dal Presidente del Consiglio di Istituto, in cui sono indicati il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta.

Art.2 - Le adunanze ordinarie sono convocate su deliberazione della Giunta Esecutiva. L'avviso di convocazione deve essere fatto pervenire per raccomandata a tutti i consiglieri, ed esposto all'albo dell'istituto, almeno cinque giorni prima della data prevista per la seduta

Art.3 - L'ordine del giorno delle adunanze ordinarie viene redatto dalla Giunta Esecutiva. Ogni consigliere può chiedere che siano inseriti nell'o.d.g. argomenti specifici, purché di competenza del Consiglio, notificando la propria richiesta alla Giunta.

Art.4 - Le delibere relative al Programma Annuale ed al Conto Consuntivo devono essere trattate in adunanza ordinaria.

Art.5 - L'adunanza straordinaria può essere convocata senza la preliminare deliberazione della Giunta Esecutiva:

- (a) su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri, concordata su un preciso ordine del giorno;
- (b) direttamente dal Presidente, per fatti che richiedano deliberazioni urgenti.

L'avviso di convocazione deve essere fatto pervenire per raccomandata a tutti i consiglieri, ed esposto all'albo dell'istituto, almeno un giorno prima della data prevista per la seduta. In casi di particolare urgenza, è consentita anche la convocazione con fonogramma, da registrarsi a protocollo.

## **Titolo B – ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE ADUNANZE**

Art.6 - Alle adunanze del Consiglio possono assistere alunni, genitori e personale dell'istituto oltre ai membri dei consigli di circoscrizione di cui alla legge n.130 del 24.04.1975. L'accertamento del titolo di elettore, ai fini della possibilità di presenziare alle sedute del C.d.I., può avvenire o per conoscenza personale diretta da parte di almeno un membro del Consiglio d'Istituto o mediante esibizione, da parte dell'elettore, di un documento d'identità. Nel caso che il C.d.I. ritenga opportuno invitare a partecipare alle proprie sedute, a titolo consultivo, rappresentanti degli enti locali, dei loro organi di decentramento, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti o autonomi operanti nel territorio al fine di approfondire l'esame dei problemi riguardanti la vita e il funzionamento della scuola che interessino anche le predette comunità e organizzazioni, tale invito dovrà essere discusso e deliberato nella seduta precedente quella alla quale i predetti rappresentanti sono invitati a partecipare. Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, il Presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica. Quando si discute di singole persone, le adunanze si svolgono a porte chiuse salvo contraria decisione del Consiglio, sentito l'interessato.

Art.7 - Il Presidente dichiara aperta l'adunanza e procede all'appello dei presenti, dando atto di eventuali giustificazioni delle assenze. Verificato il numero legale, si procede all'approvazione del verbale dell'adunanza precedente, quindi il C.d.I procede secondo l'ordine del giorno previsto.

Art.8 - I consiglieri che non possono partecipare ad una adunanza del Consiglio devono avvisare il Presidente tramite la segreteria dell'istituto entro il mattino del giorno previsto per la riunione o comunque, in caso di impedimenti improvvisi, nel più breve tempo possibile. In mancanza di questo adempimento, l'assenza viene considerata automaticamente ingiustificata.

Art.9 - Qualora non si raggiunga il numero legale dei consiglieri 20 minuti dopo l'ora stabilita per la convocazione, l'adunanza viene aggiornata. Il parere sulla validità del motivo dell'assenza (ai fini di eventuali applicazioni del disposto di cui all'art.29 del D.P.R. n.416 del 31.05.1974) spetta al Consiglio d'Istituto. La decadenza di un consigliere dopo l'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive del Consiglio viene decretata dal Dirigente dell'istituto.

Art.10 - Il dibattito di ciascuna adunanza si svolge secondo l'ordine del giorno predisposto per quanto riguarda sia gli argomenti da trattare, sia il loro ordine di precedenza.

## **Titolo C – SVOLGIMENTO DEL DIBATTITO DELLE ADUNANZE**

Art.11 - I consiglieri che desiderano intervenire nel dibattito ne fanno richiesta al Presidente, il quale concede la parola seguendo l'ordine delle richieste.

Art.12 - Il Presidente può concedere la parola derogando dal criterio previsto dal precedente articolo, quando si tratti di intervento per fatto personale o di presentazione di mozione d'ordine (ossia di una questione procedurale avente carattere di pregiudiziale).

Art.13 - Non sono ammessi interventi estranei all'argomento dell'o.d.g. che si sta trattando.

Art.14 - Lo svolgimento del dibattito è regolato dal Presidente, al quale spetta il compito di far osservare questo regolamento e di garantire un civile e democratico confronto d'idee. Per il mantenimento dell'ordine il Presidente del Consiglio di Istituto esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge al Sindaco quando presiede le riunioni del Consiglio Comunale. Il Presidente mette in discussione le mozioni e le proposte, recepisce e registra eventuali richieste d'emendamento, sollecitando interventi in merito alle singole proposte. Il Presidente ha facoltà di stabilire tempi determinati per la durata di ciascun intervento e/o dell'intera discussione.

Art.15 - Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi (art.37 c.3 del D.Lgs. n.297 del 16.04.1994). I voti di astensione non sono da considerare validamente espressi; pertanto i consiglieri che si sono astenuti, pur figurando presenti per la determinazione del numero legale dell'assemblea, non sono da computare ai fini della determinazione della maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art.16 - Può accadere che su un punto all'o.d.g. debbano essere messe in votazione più proposte. In tale circostanza le eventuali proposte con carattere pregiudiziale, cioè la rinuncia a procedere alla votazione sulla questione o l'eventuale richiesta di rinvio dell'argomento, devono essere sottoposte al voto per prime.

Nel caso sussistano più proposte alternative l'una rispetto all'altra, si procederà nel modo seguente.

(a) Se le proposte sono due, il Presidente le mette ai voti distintamente (ogni consigliere può esprimere il proprio voto favorevole per una proposta, per entrambe, oppure per nessuna di esse): si intende approvata la proposta che, tra le due, raccoglie il maggior numero di voti favorevoli, purché essa abbia anche ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

(b) Se le proposte sono più di due, il Presidente le mette tutte ai voti distintamente (ogni consigliere può esprimere il proprio voto favorevole per una o più proposte,

oppure per nessuna di esse): si intende approvata la proposta che, tra tutte, raccoglie il maggior numero di voti favorevoli, purché essa abbia anche ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

Se la proposta più votata non raggiunge in prima istanza la maggioranza assoluta dei voti validi, il Presidente la mette in ballottaggio, sulla base delle modalità stabilite al precedente punto (a), con la seconda proposta più votata.

Art.17 - I consiglieri, facendone richiesta al Presidente, possono far riportare integralmente a verbale passi del dibattito dell'adunanza.

Art.18 - Esaurita la trattazione degli argomenti all'o.d.g. il Presidente, accertandosi che nessuno dei consiglieri abbia qualcosa da aggiungere, dichiara senz'altro chiusa la seduta.

Art.19 - Se il dibattito si protrae oltre il previsto, il Consiglio può deliberare l'aggiornamento della seduta.

Art.20 - Qualora nel corso di un'adunanza si verifichi la mancanza del numero legale dei consiglieri, l'adunanza viene immediatamente aggiornata.

Art.21 - La seduta di aggiornamento deve iniziare entro il quinto giorno successivo a quello dell'adunanza sospesa, ed ha l'unica funzione di esaurire la trattazione dell'o.d.g. della seduta interrotta. Pertanto non è consentito iscrivere nuovi argomenti all'o.d.g., salvo che si verifichino fatti imprevedibili. Nel qual caso la seduta di aggiornamento può essere sostituita dall'adunanza straordinaria.

Art.22 - L'aggiornamento di un'adunanza non comporta obblighi di convocazione personale dei consiglieri presenti. Entro il giorno successivo a quello della seduta sospesa, il segretario del C.d.I. comunica la decisione dell'aggiornamento al D.S.G.A. il quale provvede affinché siano avvisati, secondo le modalità previste per la convocazione delle adunanze straordinarie, i consiglieri assenti al momento della delibera di aggiornamento.

Art.23 - La funzione di segretario del Consiglio di Istituto viene svolta, a rotazione, da tutti i consiglieri, con l'esclusione del Dirigente Scolastico e dei minorenni.

Art.24 - Il segretario del C.d.I. redige un elenco sintetico delle deliberazioni discusse, con a fianco di ognuna la scritta APPROVATO/NON APPROVATO, e lo fa pervenire, entro cinque giorni dal termine dell'adunanza, al D.S.G.A. affinché questi provveda alla sua pubblicazione all'albo dell'istituto.

Art.25 - Il segretario del C.d.I. redige il verbale della seduta e ne fa pervenire, entro otto giorni dal termine dell'adunanza, una copia firmata al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. Il D.S.G.A., a sua volta, provvede entro cinque giorni a trasmettere copia del

verbale, in formato cartaceo o elettronico, a tutti i consiglieri i quali potranno far pervenire al segretario suggerimenti di modifica.

Art.26 - I verbali delle adunanze, firmati dal Presidente e dal segretario del C.d.I., sono archiviati in un apposito registro assieme ai relativi allegati. I verbali vengono pubblicati, mediante affissione all'albo dell'istituto a cura del D.S.G.A., entro cinque giorni dalla loro approvazione.

## **Titolo D – ATTRIBUZIONE DEI CONSIGLIERI**

Art.27 - I membri del C.d.I., previo accordo col Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, hanno accesso agli atti di segreteria e di amministrazione per quanto riguarda le materie di competenza del Consiglio.

## **Titolo E – GIUNTA ESECUTIVA**

Art.28 - I lavori della Giunta sono regolati come quelli del Consiglio. La convocazione viene effettuata dal Dirigente Scolastico mediante avviso raccomandato recapitato con almeno cinque giorni di anticipo sulla data della riunione.

Art.29 - Ai lavori della Giunta Esecutiva possono assistere i membri del Consiglio d'Istituto.

## **Titolo F – APPROVAZIONE E MODIFICA**

Art.30 - Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 28.02.2008 ed entra in vigore da tale data. Tutte le norme precedenti sono abolite e sostituite dal presente regolamento.

Art.31 - Per apportare variazioni o aggiunte al presente regolamento è necessaria una maggioranza di almeno due terzi dei consiglieri (con arrotondamento all'intero superiore in caso di quoziente frazionario).

Art.32 - Il presente regolamento deve essere sempre esposto e consultabile sia all'albo di istituto, sia nell'aula delle adunanze durante le sedute del Consiglio di Istituto.